

COSTITUZIONE

ART. 1 (Costituzione)

E' costituita una Società Cooperativa per la Mutua Autogestione denominata "MAG 6 società cooperativa", siglabile "Coop. Mag 6"

ART. 2 (Sede e durata)

La Cooperativa ha sede nel comune di Reggio Emilia e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge. La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal libro V titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal libro V titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

ART. 3 (Scopo sociale)

La Cooperativa, senza scopo di lucro e senza finalità speculative, intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione è impegnata. La cooperativa potrà svolgere attività anche verso terzi, purché in modo non prevalente e comunque in sintonia con lo scopo sociale. La Cooperativa si prefigge lo scopo di promuovere una qualità della vita e del lavoro nelle forme della cooperazione, della autogestione e dell'associazionismo di base.

La Cooperativa intende operare nel rifiuto della logica del profitto e dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una visione dell'economia che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno ed a favorire invece i rapporti di solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente. La Cooperativa intende sostenere iniziative che promuovano:

- a) una imprenditorialità finalizzata non solo allo sviluppo dell'impresa, ma anche alla crescita umana di coloro che vi lavorano e dei fruitori dei beni e servizi che essa produce;
- b) l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
- c) la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la "rinnovabilità" delle risorse;
- d) l'autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo;
- e) la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini e le donne per la costruzione di rapporti basati sulla nonviolenza, intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica.

ART. 4 (Oggetto Sociale)

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'articolo 3, la Cooperativa potrà:

- a) Effettuare, col capitale raccolto secondo le modalità consentite dalla legge e a esclusivo beneficio di soci che promuovano iniziative in armonia con quanto previsto dall'articolo 3 del presente statuto, operazioni di finanziamento disciplinate dall'articolo 111 del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative, con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie e fidejussioni, nonché delle operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico vietate dalla legge e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative. L'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari sono resi pubblici. Per ogni finanziamento è condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione;
- b) Prestare servizi accessori e strumentali tra cui in particolare servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Su specifica richiesta la cooperativa potrà offrire questi servizi anche a soggetti terzi non soci.
- c) Assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il miglior impiego delle stesse;
- d) Sviluppare progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale.
- e) Promuovere l'autogestione del denaro e la consapevolezza sul valore attribuito al denaro stesso attraverso strumenti laboratoriali, formativi, esperienziali.

- f) Assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra;
- g) Partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di collaborazione o di promozione di un circuito a livello nazionale ed extra-nazionale;
- h) Stipulare con i soggetti che operano in sintonia con lo scopo sociale di Mag 6 accordi finalizzati all'ottenimento di condizioni reciprocamente vantaggiose sull'acquisizione di beni e servizi da offrire alla base sociale.
- i) Compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, purché nel rispetto della normativa vigente.
- Con la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

SOCI

ART. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come Soci:

1) LE PERSONE FISICHE:

- a) che abbiano compiuto 18 (diciotto) anni di età;
- b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa;
- c) che condividano i fini sociali.

2) LE PERSONE GIURIDICHE:

- a) che operino in conformità ai fini sociali della Cooperativa;
 - b) che possano contribuire con la loro partecipazione diretta o indiretta alla vita della Cooperativa.
- Tutti i partecipanti al capitale devono essere soci.

L'elenco dei nominativi dei partecipanti al capitale deve essere reso pubblico.

ART. 6 (Ammissione Soci)

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, e del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) eventuale visura camerale;
 - c) la delibera di autorizzazione o l'atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la cooperativa la persona giuridica;
 - d) l'ammontare delle azioni che la persona giuridica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente dall'entità delle azioni sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto.
- Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e

comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 (Adempimenti nuovi soci)

Il nuovo Socio deve versare integralmente l'ammontare delle azioni sottoscritte nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 (Obblighi e diritti dei soci)

Aderendo alla Cooperativa i Soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.
- c) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo precedente;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci, con le modalità e nei termini da essa previsti.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione delle strategie della cooperativa;
- b) contribuiscono in forma esclusiva alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- c) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta contribuendo all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

ART. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, o decesso.

ART. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il recesso è consentito qualora il socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o non ne condivida più i contenuti.

Il recesso potrà essere esercitato nei limiti previsti dalle norme di legge in vigore al momento dell'esercizio del diritto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici esso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda i rapporti mutualistici, può dare effetto al recesso anche in un momento precedente.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso, e provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

ART. 11 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere, dandone motivata comunicazione all'assemblea, il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolge attività in contrasto o concorrenza con essa;
- c) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12 (Decesso)

In caso di morte del socio, il rimborso della quota da lui effettivamente versata sarà effettuato agli eredi, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, seguendo le procedure previste per l'ammissione, anche con ripartizione delle azioni.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso delle azioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulta chi sono gli eredi aventi diritto e la nomina di un rappresentante comune delegato alla riscossione.

In caso gli eredi non richiedano entro 12 (dodici) mesi dal decesso del Socio il rimborso della quota, essa verrà destinata a riserva ordinaria, rimanendo comunque impregiudicato il diritto di credito spettante agli eredi del socio defunto.

ART. 13 (Comunicazioni sulla perdita della qualità di Socio)

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci destinatari, i quali possono ricorrere al Tribunale. Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

ART. 14 (Rimborso delle azioni)

La liquidazione delle azioni al socio receduto od escluso o ai suoi eredi, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, in misura però mai superiore all'importo effettivamente versato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio. Qualora non avvenga il ritiro delle azioni entro dodici mesi da parte del socio debitamente avvisato a termini di legge, l'importo relativo sarà devoluto a riserva ordinaria, rimanendo comunque impregiudicato il diritto di credito.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la Cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa e verso i terzi gli eredi del Socio defunto.

ART. 15 (Trasferimento e cessione delle azioni)

Il capitale sociale dei soci è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, senza che al socio cedente sia comunicato alcunché, lo stesso è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le azioni della cooperativa purché sussistano le

condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile, e l'acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART.16 (Strumenti Finanziari)

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi, ai sensi dell'art. 2526 del c.c.

L'emissione di strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

Con l'approvazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa potrà inoltre emettere titoli obbligazionari, altri titoli di debito o strumenti finanziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso è fatto divieto di remunerare tali strumenti (offerta in sottoscrizione ai soci) in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/zerozero) cadauna; la cooperativa ha facoltà di non emettere titoli;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli utili netti di gestione di cui all'art. 20, e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai Soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti, a norma dell'art. 14;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

La cooperativa può inoltre, con l'approvazione dell'assemblea ordinaria:

- a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) convenire che, con il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

Salvo quanto disposto da leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) non possono essere costituiti per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Per la delibera costitutiva, la pubblicità della costituzione, i diritti dei creditori, i libri obbligatori, il bilancio ed il rendiconto finale, dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 18 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

ART. 19 (Bilancio annuale)

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto

della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 20 (Destinazione dell'utile)

Gli utili netti di gestione annuali saranno così suddivisi:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
 - c) una eventuale quota destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, a norma dell'art. 7 della Legge 31/01/92 n. 59 e sue successive modificazioni, in misura non superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento e comunque nei limiti consentiti per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
 - d) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinaria, indivisibile.
- Qualora un socio rifiuti, anche parzialmente l'aumento gratuito del capitale dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione da conservare agli atti.

ART. 21 (Ristorni)

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale del rispettivo capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

ART. 22 (Riserve)

Durante la vita della Cooperativa è vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 23 (Obbligazioni sociali)

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i soci solo nei limiti delle azioni sottoscritte.

ORGANI SOCIALI

ART. 24 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, ove previsto come obbligatorio dalla normativa di riferimento o ove nominato volontariamente dall'Assemblea dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 25 (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché in Italia. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente

statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dall'art. 19. Può nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci oppure dal collegio sindacale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun Socio e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. La trasmissione della lettera di convocazione può avvenire anche attraverso posta elettronica.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco degli argomenti da trattare;
- b) luogo designato per la riunione;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione: questa ultima deve tenersi in un giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

ART. 26 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea, che ha competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali, è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale e l'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l'assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- g) autorizzare l'eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative;
- h) deliberare sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

ART. 27 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza:

- a) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori.

ART. 28 (Svolgimento dell'Assemblea)

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

In caso di impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dialzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario che lo assista nello svolgimento dall'Assemblea, scelto anche tra non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione e videoconferenze, secondo quanto sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. In questi casi l'avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 29 (Validità delle delibere)

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà di più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa e sullo scioglimento anticipato le delibere devono essere prese con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i presenti. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa, e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della delibera.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di venticinque membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà di volta in volta il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendo tra i suoi membri e qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci, il Presidente ed il Vice Presidente.

Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo della Cooperativa.

ART. 31 (Durata del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

ART. 32 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede purché in Italia ma almeno 4 (quattro) volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione che pervenga non meno di sette giorni prima della riunione. Tale comunicazione potrà avvenire attraverso lettera o posta elettronica o, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. E' possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione e videoconferenze. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato all'uopo.

ART. 33 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, in conformità delle leggi e dello statuto. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci;
- c) stipulare gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) conferire procure sia generali, purché per affari determinati, che speciali, fermo restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione all'art. 35;
- e) regolare i rapporti di lavoro che fanno capo alla Cooperativa;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- g) nominare l'eventuale Comitato Esecutivo o altri organismi tecnici;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o in qualsiasi grado di giurisdizione, di concedere fidejussioni, di contrarre mutui assumendo gli oneri relativi, di assumere ordini in merito a finanziamenti agevolati, di rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

i) compilare eventuali regolamenti interni.

ART. 34 (Rinuncia, decadenza e scadenza dei Consiglieri di Amministrazione)

I consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica. I Consiglieri decaduti, rinunciatari, o che comunque vengano a mancare nel corso dell'esercizio possono anche non essere sostituiti ai sensi dell' art. 2386 comma 4 del Codice Civile, purché su delibera dell'Assemblea dei Soci. La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

ART. 35 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 36 (Composizione e durata del Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non Soci; l'assemblea nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative.

Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci non hanno diritto a compenso, ma solo al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della cooperativa, tranne che l'assemblea ordinaria deliberi diversamente; in tal caso la retribuzione deve essere fissata prima o all'atto della nomina e per la durata della carica.

ART. 37 (Poteri del Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ricorrendone le condizioni di legge, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, salva, in ogni caso, la facoltà dell'assemblea ordinaria di affidarla ad un revisore legale o ad una società di revisione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate,

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

ART.38 (Clausola compromissoria)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi organi, ovvero tra la società e ciascun socio ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dello statuto e dell'atto costitutivo e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia. Si conviene espressamente che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, sono assolutamente riservate e non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente, (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del pubblico ministero), sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale di Reggio Emilia. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di accettare il suddetto Regolamento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale, secondo diritto. In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fino da ora concordemente deferire la decisione sul merito ad arbitrato. Per questo, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d'Appello, la parte interessata procederà alla richiesta di nomina di un arbitro in base alle modalità sopraesposte. L'arbitro di secondo grado, che potrà esperire nuova attività istruttoria, deciderà ritualmente, secondo diritto, in via definitiva.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 e viene fatta in ogni caso salva l'applicazione del medesimo Decreto Legislativo con riferimento alle disposizioni inderogabili.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 (Regolamento interno)

Il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Dipendenti e collaboratori della Cooperativa devono essere soci.

ART. 40 (Scioglimento della Cooperativa)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, e stabilendone i poteri. In caso di scioglimento e liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui all'art. 26 comma 1, lett. c) del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 30.1.1992, n. 59.

ART. 41 (Rinvio)

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.